

Ai gentili clienti
Loro sedi

Conto corrente sotto la “*lente del fisco*”

Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che la **manovra salva Italia** ha previsto **particolari disposizioni in materia di indagini fiscali**. In particolare, secondo quanto disciplinato dagli **articoli 11 e 11 bis del DL n. 201/2011 convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011**, il fisco potrà effettuare **controlli su conti correnti e ogni altro tipo di rapporto finanziario intrattenuto con banche, poste e altri intermediari finanziari anche in assenza di specifiche indagini tributarie**. Di fatto, quindi, in Italia viene **eliminato il segreto bancario**. La norma, in particolare, ha modificato le disposizioni della manovra di ferragosto prevedendo che **a partire dal 01.01.2012 gli intermediari finanziari siano tenuti ad inviare periodicamente all’anagrafe tributaria i dati anagrafici e il codice fiscale dei clienti, gli importi delle movimentazioni dei conti e di tutte le operazioni fuori conto**.

Premessa

Con gli articoli 11 e 11 bis la **manovra salva Italia** ha **modificato le precedenti disposizioni impartite con il DL n. 138/2011 in materia di indagini finanziarie**. Come noto, infatti, con il DL n. 138/2011 è stata prevista la possibilità da parte dell’amministrazione finanziaria di **ricorrere ai dati comunicati dagli intermediari finanziari per indirizzare i controlli da effettuare nei confronti dei contribuenti**.

Con la manovra salva Italia (DL n. 201/2011) tali disposizioni sono state modificate in modo particolarmente incisivo: secondo quanto previsto dai citati articoli 11 e 11 bis, infatti, **l’amministrazione finanziaria ha ora pieno accesso a tutti i dati concernenti i rapporti intrattenuti dalle banche con i contribuenti, comprese le operazioni fuori conto e le movimentazioni effettuate durante l’anno sul conto**.

Attraverso tali previsioni, di fatto, l'amministrazione finanziaria avrà **pieno accesso alle disponibilità del contribuente e se necessario effettuerà controlli nel caso in cui sussistano disparità rispetto alla posizione fiscalmente dichiarata.**

Le disposizioni contenute nella manovra di ferragosto

Come anticipato brevemente in premessa il segreto bancario è stato **parzialmente eroso** con le **disposizioni nel DL n. 138/2011** le quali hanno stabilito la possibilità in capo al fisco di **utilizzare i dati comunicati dagli intermediari finanziari per indirizzare i controlli.**

OSSERVA

Grazie a tale nuova previsione, lo strumento delle indagini finanziarie acquisisce una potenzialità del tutto nuova potendo essere messo in pista anche **prima di eventuali accessi, ispezioni e verifiche.**

La manovra, in particolare, prevede che *"in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate può procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui al citato articolo 7, sesto comma, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire"*.

In sostanza, il citato undicesimo comma dell'articolo 7 del DPR n. 605/73 prevede che le **comunicazioni effettuate da tutti gli intermediari finanziari all'anagrafe tributaria** possano essere utilizzate **solo ai fini delle richieste e delle risposte di cui al n. 7 del primo comma dell'articolo 32 del dpr n. 600/73** (poteri degli uffici, quali la **richiesta di dati e informazioni**). La deroga prevista fa sì che **tali richieste possano essere avanzate dall'amministrazione finanziaria anche in assenza dei presupposti e delle tutele previste dal DPR n. 600/73** e, specificatamente, anche **ai soli fini di stilare una black list** di contribuenti da sottoporre, successivamente, ad accertamento.

Nell'ottica di **limitare il fenomeno dell'evasione fiscale e rendere ancor più incisiva l'attività di controllo e verifica dell'Amministrazione Finanziaria**, tali **disposizioni sono state modificate e potenziate dal DL n. 201/2011.**

Le novità introdotte dal DL n. 201/2011 in materia di indagini finanziarie

Secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 11 del DL n. 201/2011 a far corso **dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe**

tributaria le movimentazioni effettuate dai clienti ed ogni informazione relativa a tali rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.

OSSERVA

A titolo esemplificativo, i rapporti interessati dalla disposizione in commento sono i seguenti:

- conti correnti;
- conti deposito titoli;
- conti deposito a risparmio;
- rapporti fiduciari;
- certificati di deposito e buoni fruttiferi;
- portafoglio;
- gestioni dopo incasso;
- cessioni indisponibili;
- cassette di sicurezza;
- contratti derivati;
- carte di credito a debito;
- garanzie, crediti;
- fondi pensione;
- finanziamenti e partecipazioni.

Riguardo all'ambito degli intermediari finanziari compresi nell'obbligo di comunicazione ricordiamo che **un recente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate datato 07.12.2011** ha ricompreso, **nel novero degli operatori tenuti all'invio dei dati**, anche **assicurazioni di polizze unit linked e index linked** e di **contratti di capitalizzazione** stipulati dopo il 6 luglio 2011.

Come funziona la "nuova" indagine bancaria?

I dati disponibili comunicati dagli intermediari finanziari saranno **utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per l'individuazione dei contribuenti a maggiori rischio di evasione da sottoporre eventualmente a controllo fiscale.**

OSSERVA

In pratica si capovolge l'iter seguito finora che prevedeva l'individuazione del contribuente sospetto o del reato tributario e poi l'indagine bancaria selettiva sui suoi conti o su quelli di terzi a lui riconducibili.

Pertanto l'Agenzia, **tramite l'analisi dei movimenti bancari e finanziari** potrà **procedere ai controlli** o **evidenziare una lista di contribuenti da indagare.** Le modalità specifiche dei

controlli verranno definite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate: le disposizioni delineate dagli articoli 11 e 11 bis del DL n. 201/2011, infatti, si limitano a **delineare solo in via generale la disciplina concernente i controlli del fisco e le comunicazioni effettuate dagli intermediari finanziari**, lasciando la definizione dettagliata di tali aspetti a **provvedimenti attuativi**.

Fino ad oggi è stato **ipotizzato** che **la norma avrà efficacia retroattiva e che questi dati trasmessi all'Anagrafe Tributaria verranno archiviati e conservati per 4 anni come la documentazione fiscale**. Al riguardo evidenziamo che il provvedimento attuativo dovrebbe essere imminente ma verrà adottato solo dopo aver sentito gli operatori interessati e il Garante del trattamento dei dati personali. Al momento, sono disponibili soltanto alcune informazioni relative al provvedimento attuativo basate solamente sulle dichiarazioni dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate, e, pertanto, non definitive.

OSSERVA

Evidenziamo, inoltre, che **il garante della privacy è già intervenuto esprimendo preoccupazione per la pesante intrusione sulla privacy dei cittadini** ma ammettendo che esso è probabilmente inevitabile vista la situazione italiana per quanto riguarda l'evasione fiscale, assolutamente anomala nel panorama europeo. Il legislatore ha, peraltro, previsto che l'Agenzia delle Entrate sia tenuta a relazionare annualmente sull'emersione di base imponibile ottenuta con l'applicazione delle nuove norme.

Il provvedimento attuativo e le dichiarazioni dei funzionari dell'Agenzia

Secondo quanto emerge dalle **ultime dichiarazioni dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate**, per la **dichiarazione dei movimenti bancari al fisco si parte dall'invio dei dati del 2011**. Per il primo invio di dati viene prevista:

- **l'indicazione del numero di conto corrente;**
- **l'indicazione dei saldi attivi e passivi dal 2011 in avanti.**

Tali indicazioni potrebbero **prendere forma nel provvedimento attuativo delle disposizioni contenute nell'articolo 11 del DL n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011**. In attesa della pubblicazione del provvedimento attuativo delle disposizioni sopra indicate evidenziamo che il **direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate ha recentemente specificato che:**

- le informazioni che arriveranno all'anagrafe dei conti saranno **gestite e filtrate dalla direzione centrale;**
- gli **uffici locali riceveranno le liste che dunque verranno costruite a monte.**

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle **adeguate misure di sicurezza**, di natura tecnica e organizzativa, per la **trasmissione dei dati e per la relativa conservazione**, che **non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi**.

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO